SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 4667

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori GNUTTI, LORENZI, CECCATO, LAGO, AVOGADRO, BIANCO e MANFROI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000

Norme in materia di iniziativa legislativa del popolo

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – La Costituzione italiana prevede all'articolo 71, secondo comma, che il popolo possa esercitare l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Sempre nella Costituzione all'articolo 1, secondo comma, è solennemente dichiarato che «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Se esaminiamo la fine fatta dalla maggior parte delle leggi d'iniziativa popolare, non si può certo affermare che il popolo abbia avuto gran possibilità di esercitare in modo diretto la propria sovranità, almeno nel campo legislativo.

Se è vero che il popolo è sovrano, allora il Parlamento non può esimersi dall'esaminare le leggi che gli sono proposte dal popolo, ferma restando la prerogativa del Parlamento di approvare o respingere tali proposte. Questa proposta di legge si prefigge di vincolare il Parlamento ad esaminare le proposte di legge d'iniziativa popolare in termini certi e definiti: un anno nel caso di leggi ordinarie e diciotto mesi nel caso di leggi costituzionali. Inoltre si specifica che, in caso di scioglimento anticipato di una od entrambe le Camere, la proposta di legge d'iniziativa popolare non decade, ma è esaminata dalle nuove Camere.

Ritenendo infine che il popolo nell'esercitare il proprio diritto all'iniziativa legislativa non debba porsi in veste sostitutiva ma integrativa del Parlamento, e per dare maggior valore alle poposte si chiede che il numero di firme necessarie per la presentazione di una proposta di legge d'iniziativa popolare sia elevato dalle attuali cinquantamila a duecentocinquantamila.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 71 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 71-bis. – Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno duecentocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Le Camere devono approvare o respingere le proposte di legge di iniziativa popolare entro dodici mesi dalla loro presentazione al Presidente di una delle due Camere nel caso di leggi ordinarie ed entro diciotto mesi nel caso di leggi costituzionali.

Non può essere presentata proposta di legge di iniziativa popolare nel corso dei diciotto mesi anteriori alla scadenza di una delle due Camere.

Nel caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere i tempi per approvare o respingere le proposte di legge di iniziativa popolare decorrono dalla data della prima seduta delle nuove Camere».